

**Corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara**

## **Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento**

### **REGOLAMENTO PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO DEGLI STUDENTI E DEI LAUREATI IN PSICOLOGIA PRESSO LE STRUTTURE DELL'AZIENDA U.S.L. DI FERRARA**

#### **Art. 1 Definizione**

Il presente regolamento disciplina il tirocinio accademico e professionalizzante dei laureati e degli studenti in Psicologia da espletarsi, ai sensi del D.M. 13.1.1992 n. 239 e del D.P.R.328/2001, presso le strutture di questa Azienda U.S.L..

L'organizzazione dei tirocini presso le strutture ed i servizi dell'Azienda deve:

- Favorire l'inserimento dello Psicologo tirocinante secondo i programmi e le attività delle strutture e dei servizi dell'Azienda;
- Utilizzare l'esperienza di tirocinio per un accrescimento delle risorse presenti nel Servizio Sanitario Nazionale;
- Garantire gli aspetti giuridico-formali previsti dalla legge.

Il tirocinio si configura come un processo di apprendimento teorico-pratico, con connotazioni culturali distinte, complementari ed integrative rispetto al percorso complessivo di preparazione alla professione, di competenza della sede universitaria.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego, né si configura come prestazione libero-professionale e non può dare titolo di precedenza e/o di preferenza nelle procedure adottate dall'Ente per la copertura di nuovi posti nel profilo professionale di Psicologo.

Tale attività, inoltre, non può essere intesa come risorsa aggiuntiva di personale dipendente.

#### **Art. 2 Accesso**

Possono essere ammessi al tirocinio professionalizzante i laureati in Psicologia ed al tirocinio accademico gli studenti del Corso di Laurea in Psicologia.

Per accedere al tirocinio, gli aspiranti devono presentare domanda d'ammissione in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Formazione dell'Azienda USL, nei tempi seguenti:.

- per i laureati del Vecchio Ordinamento, entro il 30 giugno ed il 31 gennaio per i semestri rispettivamente decorrenti dal 15 settembre e dal 15 marzo;
- per gli studenti o laureati della Laurea Triennale, Specialistica o Magistrale del Nuovo Ordinamento, 45 giorni prima dell'inizio previsto del tirocinio.

Le modalità e i fac-simili delle domande da inoltrare sono pubblicati sul sito INTERNET Aziendale [www.ausl.fe.it](http://www.ausl.fe.it) unitamente ai progetti di tirocinio che il candidato potrà scegliere in base al percorso di studio effettuato, indicando due opzioni nella domanda stessa.

Ogni aspirante deve sostenere un colloquio di orientamento con uno Psicologo Coordinatore Referente di Area, incaricato dal Coordinamento Aziendale di cui al successivo art. 3.

L'Azienda, considerate le risorse disponibili, stabilisce le destinazioni dei tirocinanti alle varie sedi, sulla base dei colloqui effettuati con gli stessi e tenuto conto delle opzioni espresse dai candidati.

L'autorizzazione formale al tirocinio è concessa dal Rappresentante Legale dell'Azienda, che sottoscrive la modulistica fornita dall'Università. Tale scheda deve riportare anche la firma d'accettazione del Tutor con il quale svolgerà il tirocinio.

### **Art. 3 Coordinamento dell'attività di Tirocinio**

Presso l'Azienda è costituito un gruppo di lavoro, coordinato dal SIFA e composto da uno Psicologo Coordinatore Referente per ogni Area:

- Salute Mentale Riabilitazione Infanzia e Adolescenza
- Salute Mentale Adulti
- Dipendenze Patologiche
- Organizzazione – Psicologia del Lavoro

Il Coordinamento ha il compito di:

- individuare ed informare gli Psicologi dipendenti dell'Azienda disponibili a svolgere attività di tutoring;
- individuare le sedi dei tirocini, sentito il parere dei Responsabili dei Servizi interessati;
- organizzare il tirocinio secondo quanto previsto dal D.M. 239/92 e dal D.P.R.328/2001.
- organizzare spazi di riflessione periodici con gli Psicologi tutor per la progettazione del percorso formativo e la valutazione dell'andamento dei tirocini;

Dell'impegno derivante dalla partecipazione alle attività del Coordinamento va tenuto conto ai fini della rilevazione dei carichi di lavoro.

### **Art. 4 Psicologi Tutor**

Il tirocinio si svolge sotto la diretta tutela e responsabilità di uno Psicologo iscritto all'Albo professionale ed inquadrato nel profilo professionale di Psicologo, che assume il ruolo di tutor; può svolgere la funzione di tutor anche il personale appartenente al profilo professionale Psicologo che sia in rapporto di convenzione con l'Azienda per un numero di ore non inferiori alle 20 settimanali.

Lo Psicologo deve essere iscritto all'Albo da almeno due anni; l'individuazione del tutor avviene comunque nel rispetto di quanto previsto in materia dai singoli regolamenti adottati dalle Università con le quali l'Azienda ha stipulato apposita convenzione.

Per i Servizi che operano nell'ambito della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, la figura del tutor deve essere svolta dal personale dipendente iscritto all'Albo degli Psicologi.

Ciascuno Psicologo tutor potrà seguire contemporaneamente non più di tre tirocinanti, di cui di norma uno per il tirocinio professionalizzante e due per il tirocinio accademico; non è comunque possibile seguire contemporaneamente più di due tirocini professionalizzanti.

La funzione formativa dello Psicologo tutor si articola in diverse fasi del processo formativo: progettazione del percorso formativo, conduzione, rielaborazione dell'esperienza e verifica dei livelli di apprendimento.

Lo Psicologo tutor si avvale di strumenti tecnici quali: la discussione guidata, l'osservazione, la supervisione, la valutazione.

E' compito dello Psicologo tutor preparare un adeguato inserimento del tirocinante nell'ambito prescelto, tenendo conto delle potenzialità formative del Servizio nel suo complesso e del bisogno formativo del singolo tirocinante.

E' altresì compito del tutor annotare giornalmente la presenza e le attività effettuate dal tirocinante sul libretto rilasciato dall'Università allo studente, ai sensi della normativa vigente.

Dell'impegno derivante dallo svolgimento delle attività di tutoring va tenuto conto ai fini della rilevazione dei carichi di lavoro.

#### **Art. 5** **Modalità di effettuazione del Tirocinio**

Il tirocinante è tenuto ad attenersi alle disposizioni generali dell'Azienda nel rispetto delle modalità e delle procedure concordate e risponde delle proprie attività allo Psicologo tutor.

In caso d'inosservanza delle disposizioni o di mancanze etico-deontologiche, su parere motivato del tutor, il Responsabile del Servizio può proporre alla Direzione aziendale gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca dell'autorizzazione al tirocinio.

Il tirocinante deve avere copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile presso terzi.

L'Azienda può richiedere al tirocinante un'ulteriore copertura assicurativa nel caso in cui sia considerata insufficiente quella fornita dall'Università.

Nessun onere relativo all'effettuazione dei tirocini fa carico all'Azienda.

#### **Art. 6** **Durata del Tirocinio**

La durata del tirocinio varia in relazione al percorso di studio effettuato dal tirocinante in base alla normativa vigente e in conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del corso di studi a cui lo studente è iscritto.

Ai laureati che accedono ai *tirocini professionalizzanti* è richiesto un impegno settimanale di almeno 20 ore e non superiore a 30, al fine di garantire una buona formazione professionale e di tutelare il tirocinante da carichi di lavoro troppo gravosi.

Il tirocinio viene effettuato all'interno dell'orario settimanale in vigore nel Servizio in cui ha luogo, sulla base delle attività formative programmate dal tutor.

#### **Art. 7** **Sede**

Il tirocinio può effettuarsi presso qualsiasi Servizio dell'Azienda in cui sia presente la figura dello Psicologo tutor individuato secondo i criteri indicati all'art. 4 del presente regolamento.

Al fine di garantire una conoscenza approfondita dell'attività professionale ed un'effettiva sperimentazione della stessa, il tirocinio viene svolto di norma presso un solo Servizio o settore.

**Art. 8**  
**Progetti di Tirocinio**

Il percorso formativo di tirocinio viene esplicitato nei singoli progetti riferiti alle Aree di svolgimento del tirocinio stesso.

I progetti sono pubblicati sul sito INTERNET Aziendale [www.ausl.fe.it](http://www.ausl.fe.it) .

**Art. 9**  
**Conclusione del Tirocinio**

Al termine del tirocinio, lo Psicologo tutor effettua la valutazione finale, condividendola con il tirocinante; compila, inoltre, la documentazione richiesta dall'Università di provenienza.

Al termine del periodo di tirocinio, l'Ufficio Formazione provvede ad apporre sul libretto-diario o altra documentazione rilasciata dall'Università, opportunamente compilata dal Tutor, la firma del Rappresentante Legale dell'Azienda.